



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
II SEZIONE CIVILE**

Il Giudice dott. Alberto Stocco ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2501/2023 R.G. promossa

da

Parte_1 (C.F. *C.F._1*)

con il patrocinio degli avv.ti e

ATTORE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*)

con il patrocinio degli avv.ti e

CONVENUTO

CONCLUSIONI:

Le parti hanno concluso come da verbale della odierna udienza.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il fideiussore *Parte_1* ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 451/2023 emesso dal Tribunale di Padova in favore di *Controparte_1* per l'importo di euro 41.972,04, oltre a interessi e spese, quale saldo passivo del rapporto di conto corrente n. *C_1* del 23.04.2008 e del rapporto anticipi n. *Cont_2* del 02.09.2011, accesi dalla debitrice principale *Pt_2*

[...] presso Banca

s.p.a.

A sostegno dell'opposizione *Parte_1* ha

eccepito:

- la mancanza di prova della titolarità del credito in capo a **Controparte_1**
- la nullità della fideiussione per contrarietà della normativa *antitrust* e la conseguente decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
- la mancanza di prova del credito ingiunto, non avendo **Controparte_1** prodotto gli estratti conto del rapporto di conto corrente n. **C_1** del 23.04.2008 e del rapporto anticipi n. **Cont_2** del 02.09.2011;
- l'invalidità di alcune clausole apposte ai contratti relativi al conto corrente e al rapporto di anticipo.

L'opponente ha quindi proposto istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, ha chiesto la revoca del provvedimento monitorio con accertamento della insussistenza del credito ingiunto ovvero, in via subordinata, la riduzione della pretesa creditoria fatta valere da **Controparte_2**

2. Costituitasi in giudizio, **Controparte_1** ha contestato la fondatezza della opposizione, chiedendone il rigetto.

3. Con ordinanza del 15 settembre 2023 il Tribunale ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, osservando che «*risulta allo stato persuasiva la contestazione di carenza probatoria in ordine al quantum del credito, posto che l'opposta non ha prodotto gli estratti conto del conto corrente e del conto anticipi azionati con il ricorso monitorio*».

4. Dopo lo scambio delle memorie la causa è stata ritenuta matura per la decisione.

5. L'opposizione è fondata e va accolta.

6. In primo luogo va osservato che risulta provata la titolarità del credito azionato in via monitoria da **Controparte_1**

La convenuta opposta ha infatti prodotto apposita dichiarazione della banca cedente attestante la cessione a **Controparte_1** dei crediti derivanti dai due rapporti accesi dalla **Pt_2**

CP_1 (rapporto di conto corrente n. *C_1* del 23.04.2008 e rapporto anticipi n. *Cont_2* del 02.09.2011).

Tale documentazione, unitamente al possesso della documentazione bancaria relativa ai predetti rapporti da parte della società cessionaria, è idonea a fugare ogni dubbio in ordine alla titolarità del credito in capo alla odierna convenuta (cfr. Cass 10200/2021).

7. Va tuttavia osservato che la convenuta opposta non ha fornito adeguata prova del credito azionato. Non risultano prodotti, infatti, gli estratti conto del rapporto di conto corrente né quelli del rapporto di anticipi, ma soltanto i due estratti ex art. 50 TUB depositati in sede monitoria.

Trattasi di documentazione insufficiente a provare il credito, considerate le specifiche contestazioni mosse dall'opponente in punto di *an* e *quantum* della pretesa creditoria azionata da *Controparte_1*

[...] (cfr. i paragrafi 3 e 4 dell'atto di citazione).

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che l'estratto di conto corrente, benché certificato ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 50 «in caso di contestazione, non può integrare di per sé prova a favore dell'azienda di credito dell'entità del credito, in quanto atto unilaterale proveniente dal creditore e dovendo ritenersi eccezionale - e per ciò stesso non estensibile al di fuori delle ipotesi espressamente previste - la valenza probatoria ad esso riconosciuta ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo, appunto prevista esclusivamente in vista delle esigenze di tale procedimento e nella prospettiva della sottoposizione al contraddittorio del debitore che dispiegasse opposizione» (cfr. Cass. civ. n. 9695/2011).

Pertanto, «qualora una banca intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni (Sez. 1, n. 23313 del 27.09.2018, Rv. 650905 -01; Sez. 1, n. 22208 del

12.09.2018, Rv. 650403 - 01 Sez. 6 - 1, n. 15219 del 04.06.2019, Rv. 654303 - 01; Sez. 1, n. 9365 del 16.04.2018, Rv. 648117 - 01)» (cfr. Cass. civ. 23856/2021).

Nel caso di specie la convenuta ha del tutto omesso di produrre la documentazione necessaria a provare l'an e il quantum del credito ingiunto, nonostante tale mancanza fosse stata evidenziata già in seno alla ordinanza emessa ai sensi dell'art. 649 c.p.c. Non è dunque possibile accertare come il credito azionato si sia formato e, in particolare, quali poste abbiano concorso a determinare il saldo passivo del conto corrente e del conto anticipi. La domanda proposta da **Controparte_1** deve pertanto ritenersi infondata.

8. L'opposizione proposta da **Parte_1** va dunque accolta (con assorbimento delle altre eccezioni svolte dal fideiussore) e il decreto ingiuntivo va revocato.

9. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e secondo i parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi. Vanno inoltre riconosciuti i compensi relativi alla fase di attivazione della mediazione.


P. Q. M.

Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:

1. ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 451/2023 emesso dal Tribunale di Padova in favore di **Controparte_1** [...], accertando che nulla è dovuto da **Parte_1** in relazione ai titoli fatti valere nel presente giudizio da **Controparte_1**
2. CONDANNA **Controparte_1** al rimborso delle spese di lite in favore dell'opponente, che si liquidano in: euro 334,80 per spese specifiche; euro 6.700,00 per compensi; oltre a spese generali pari al

quindici per cento dei compensi come liquidati.
Infine IVA e Cassa professionale, come per legge
Padova, 6 giugno 2024

Il Giudice
Alberto Stocco



Fallimenti e Società.it